

N. 2472/2025 R.G.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Quarta Civile

Composta dai seguenti Magistrati:

- *dott.ssa Maria Teresa Brena* *Presidente*
- *dott.ssa Cristina Giannelli* *Consigliere*
- *dr. Marco Del Vecchio* *Consigliere relatore-estensore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2472/2025 r.g. proposta

DA

- **Z** [REDACTED] (c. f. [REDACTED]) in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della società T [REDACTED] s.p.a. (c. f. e p. iva [REDACTED], REA numero [REDACTED]) con sede legale in Milano [REDACTED], **rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti** [REDACTED] [REDACTED] presso il cui studio legale in Milano, [REDACTED], è elettivamente domiciliato, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

reclamante

contro

- T [REDACTED] s.r.l. (c.f. [REDACTED]), con sede legale in Roma [REDACTED], in persona dell'amministratore unico sig. [REDACTED], **rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. [REDACTED]**, con studio in Roma [REDACTED] n. 27, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[REDACTED]
reclamata

e
Studio legale [REDACTED] (c. f. e p. iva [REDACTED]) con sede in Milano via [REDACTED] in persona del partner e legale rappresentante avv. [REDACTED] –
contumace

reclamato

e
Istituto [REDACTED] s.r.l. (p. iva [REDACTED]) con sede in Milano via [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. [REDACTED] – **contumace**

reclamato

e
B [REDACTED] s.r.l. (c. f. e p. iva [REDACTED]) con sede in Milano via [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore* – **contumace**

reclamata

nonché
LIQUIDAZIONE Giudiziale di T [REDACTED] s.p.a. – contumace

reclamata

oggetto: opposizione alla sentenza n. 597/2025 del 31.07.2005 pubblicata in data 7.08.2025 del Tribunale di Milano che, dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di T [REDACTED] s.p.a. (c. f. [REDACTED]) con sede in Milano

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorsi depositati rispettivamente in data 22.11.2024, 10.12.2024, 13.12.2024 e 30.01.2025 [REDACTED] & PARTNERS, T [REDACTED] s.r.l., ISTITUTO [REDACTED] s.r.l. e E [REDACTED] s.r.l. chiedevano la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale a carico dell'impresa T [REDACTED] s.p.a.

Con successivo ricorso depositato in data 27.01.2025 T [REDACTED] s.p.a. proponeva domanda ex art. 44 comma 1 CCII chiedendo la concessione del termine massimo consentito per il deposito di concordato con relativo piano, attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 del CCII ovvero della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con documentazione di cui all'art. 39 comma 1 del CCII con riserva di eventuale proroga, e la conferma delle misure protettive.

Con decreto del 30.10.2025 il Tribunale di Milano concedeva il chiesto termine di giorni 60 con decorrenza dall'iscrizione del predetto decreto nel registro delle imprese, e quindi fino al 4.04.2025, confermando con decreto di pari data le misure protettive, fissandone la durata fino al 28.05.2025.

A fronte di richiesta di proroga depositata in data 4.04.2025 da T [REDACTED] s.p.a., il tribunale prorogava il termine sino al 3.06.2025.

In data 3.06.2025 T [REDACTED] s.p.a. depositava il piano e la proposta nonché la relativa documentazione, ivi compresa l'attestazione di veridicità, in relazione al quale in data 24.06.2025 il commissario giudiziale esprimeva parere *"non favorevole"*.

Con successivo decreto del 17.07.2025 il Tribunale, rilevato che entro il termine fissato per il deposito del piano, della proposta, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39 CCII risultava prodotta attestazione di veridicità redatta dal dr. [REDACTED] P [REDACTED] il quale, all'atto dell'attestazione non risultava iscritto nell'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, disponeva la convocazione delle parti per la data del 31.07.2025.

In data 25.07.2025 la società T [REDACTED] s.p.a. depositava memoria difensiva con cui, evidenziato che il problema relativo al mancato inserimento del dr. [REDACTED] P [REDACTED] nell'elenco dei gestori della crisi era stato risolto, produceva nuova proposta di concordato e relativo nuovo piano con allegata una nuova attestazione di veridicità.

In data 29.07.2025 il commissario giudiziale depositava il parere finale con cui rilevava che le circostanze in cui è stata rilasciata la relazione di attestazione conducevano necessariamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda, evidenziando come la nuova proposta successivamente

prodotta, in relazione alla quale formulava nuovamente valutazione negativa, non si discostava sostanzialmente dalla precedente domanda concordataria, già negativamente valutata, che appariva solo in apparenza modificata.

Sulla base di tali elementi, il Tribunale, rilevata la natura perentoria del termine di cui all'art. 44 comma 1 lett. a) CCII – dal che consegue l'inammissibilità della domanda eventualmente presentata dopo il decorso di tale termine – premesso che il termine in oggetto può ritenersi rispettato solo se il debitore, che vi abbia fatto accesso, depositi entro la scadenza del predetto la proposta di concordato, la documentazione di cui all'art. 39 del CCII e la relazione attestativa del professionista prescritta dall'art. 87 del CCII, rilevava come nel caso di specie la domanda di concordato non era corredata da valida attestazione di veridicità atteso che quella prodotta era stata sottoscritta da professionista non iscritto all'atto della sottoscrizione nell'apposito albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, il che rendeva la domanda proposta inammissibile, potendo ammettersi l'integrazione dell'istanza e/o della relativa documentazione solo in presenza di istanza regolarmente e tempestivamente depositata. Al riguardo evidenzia che l'art. 47 comma 4 del CCII consente l'integrazione del piano della proposta e la produzione di nuova documentazione sempre che l'originaria proposta sia stata ritualmente regolarmente e tempestivamente depositata, potendo il termine di cui al comma 4 dell'art. 47 essere concesso solo per integrare quanto già ritualmente e tempestivamente prodotto non già per sanare difetti formali e carenze documentali iniziali di ciò che avrebbe dovuto *ab origine* essere depositato. Rilevava inoltre che l'art. 105 del CCII, nella parte in cui consente la modifica della proposta originaria presentata dal debitore prima delle operazioni di voto, non trova applicazione nel caso di specie, avendo per presupposto l'apertura della procedura di concordato, ipotesi esclusa nel caso in esame. Su tali basi dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato e, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale – e segnatamente la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, la sottoponibilità della debitrice alla procedura concorsuale atteso lo svolgimento di attività commerciale, la sussistenza della condizione di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria e lo stato di decozione ed insolvenza nel quale versava l'impresa debitrice – dichiarava aperta a carico di T [REDACTED] s.p.a. la liquidazione giudiziale.

- *Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo Z [REDACTED] in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della T [REDACTED] s.p.a.*

Eccepiva *in primis* l'erroneità della sentenza reclamata nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità della istanza di concordato, adducendo al riguardo il carattere non necessariamente perentorio del termine ex art. 44 CCII, stante la possibilità, erroneamente esclusa dall'organo giudicante di prime cure, di poter successivamente modificare o riproporre l'istanza di concordato.

Su tali basi chiedeva, previa revoca della sentenza reclamata, l'ammissione al concordato.

Nel merito assumeva l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

- Si costituiva in giudizio la creditrice T■■■■■■■■■■ s.r.l. contestando integralmente il gravame proposto, del quale chiedeva il rigetto.

Al riguardo adduceva il carattere perentorio del termine in oggetto, essendo ciò desumibile sia dal dettato dell'art. 44 CCII – volto ad impedire, pendente il procedimento, che la procedura di apertura della liquidazione giudiziale resti ingiustificatamente procrastinata *sine die* – sia in ragione del principio generale per cui tutti i termini processuali fissati dall'organo giudicante precedente rivestono carattere perentorio, con la conseguenza che il decorso il termine ex art. 44 CCII come prorogato senza che sia stata presentata una valida istanza di concordato, precludeva sia la possibilità di integrazioni volte a sanare vizi dell'istanza invalidamente presentata o della documentazione risultata invalida, sia la possibilità di presentare una nuova istanza o una istanza integrativa della precedente. Rilevava in particolare come la mancata iscrizione del professionista accertatore nell'apposito albo rendeva invalida l'attestazione all'uopo allegata all'istanza di concordato, non altrimenti emendabile alla scadenza del termine di deposito dell'istanza di cui all'art. 44 del CCII.

Su tali basi, ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale, chiedeva il rigetto del reclamo con conferma della sentenza reclamata.

All'udienza del 6.11.2025 era dichiarata la contumacia delle creditrici ■■■■■■■■■■ & PARTNERS, dell'Istituto ■■■■■■■■■■ s.r.l. e della Liquidazione Giudiziale della società T■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ s.p.a. in quanto non costituite sebbene ritualmente citate e rilevata l'omessa notifica del ricorso alla creditrice B■■■■■■■■■■ s.r.l. ne era disposta la rinnovazione a cura di parte reclamante.

All'udienza del 18.12.2025, verificata la ritualità della notifica nei confronti della creditrice E■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ s.r.l. e dichiaratane la contumacia non essendosi la stessa costituita in giudizio, aveva luogo la discussione della causa in esito alla quale parte reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame

all'uopo richiamando a supporto ulteriore giurisprudenza di merito (Sent. Corte d'Appello di Firenze 17.12.2024 n. 2088). La Corte tratteneva la causa in decisione.

Ad avviso della Corte, il reclamo è infondato e va conseguentemente rigettato con conferma integrale della sentenza reclamata.

In primis va rilevato che è dato acquisito al giudizio che a seguito della concessione del termine ex art. 44 CCII richiesto dalla reclamante, e successivamente prorogato dall'organo giudicante di prime cure, T [REDACTED] s.p.a. ha depositato in data 3.06.2025, giorno di scadenza del termine, proposta di concordato preventivo corredata di attestazione di veridicità redatta e sottoscritta dal dr. [REDACTED] P [REDACTED], che, come emerso in atti ed ammesso dalla stessa reclamante, all'atto della redazione e sottoscrizione della predetta attestazione di veridicità, documento essenziale e condizione di validità ed ammissibilità della domanda di concordato, non era iscritto nell'apposito albo dei professionisti abilitati, avendo conseguito l'iscrizione all'apposito albo solo in data 27.06.2025 a seguito di decretazione ministeriale, e dunque ampiamente dopo la redazione e la sottoscrizione dell'attestazione allegata alla domanda di concordato depositata in data 3.06.2025, il che rendeva l'attestazione di veridicità in oggetto affetta da insanabile invalidità, con conseguente invalidazione della domanda concordataria alla quale era allegata, costituendo l'attestazione di veridicità, necessariamente redatta e sottoscritta da professionista abilitato ed iscritto all'apposito albo, requisito essenziale per la validità della domanda concordataria.

Del pari inammissibile in quanto tardiva risulta la nuova domanda concordataria depositata in data 25.07.2025, dopo che l'organo giudicante aveva rilevato il vizio della prima domanda concordataria a fronte dell'insanabile vizio affliggente la allegata attestazione di veridicità nei termini innanzi rilevati, essendo stata la nuova domanda depositata oltre la scadenza del termine perentorio giudizialmente accordato ex art. 44 CCII in assenza di richiesta autorizzatoria.

Secondo il dettato dell'art. 40 comma 10 del CCII successivamente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 del CCII e sino a quando non si sia concluso il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, non può essere più proposta la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Essendo volta la disposizione ad impedire che una tale domanda sia utilizzata come strumento dilatorio, l'inosservanza del termine in oggetto comporta la decadenza della domanda con la logica conseguenza che la stessa può essere proposta o riproposta solo con la conclusione del

Del pari ricorre il requisito dell'insolvenza.

Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la relativa nozione ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in particolare come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).

Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione, dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza e/o insufficienza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci o documentazione contabile di obbligatoria tenuta o comunque necessaria alla ricostruzione degli affari.

Nel caso di specie sono ampiamente emersi i suddetti elementi, costituenti chiari indici rivelatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Al riguardo rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria, significativamente incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. A ciò si aggiunge la natura dei crediti rimasti insoddisfatti, ulteriore segno del protratto e sistemico inadempimento.

Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi integrata la predetta situazione di insolvenza, determinata dall'entità cospicua della debitoria e della stratificata incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempite da tempo.

Segue il rigetto del reclamo.

Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.

Pertanto, parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata costituita T■■■■ s.r.l. delle spese di giudizio della presente fase che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, delle questioni svolte e del grado di complessità della causa, vanno liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed Iva, se dovuta, come per legge.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano,

definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 597/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 7.08.2025;
- condanna parte reclamante alla rifusione in favore della reclamata costituita T■■■■ s.r.l. delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

Il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio

Il presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena